

Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(art. 52 D.Lgs N. 446/1997 e smi
art. 1, commi 739 e segg. L. n. 160/2019)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 13.07.2020

Allegato 1] a DCC

Il Vice Segretario comunale
-Omar Riccardo Frignani-

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
-Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Presupposto impositivo	2
Art. 3 Soggetto attivo e soggetto passivo.....	2
Art. 4 Definizioni	2
Art. 5 Assimilazioni alle abitazioni principali	3
Art. 6 Base imponibile per i fabbricati.....	4
Art. 7 Base imponibile per le aree fabbricabili.....	4
Art. 8 Base imponibile per i terreni	5
Art. 9 Riduzione della base imponibile.....	6
Art. 10 Fabbricati inagibili e inabitabili	6
Art. 11 Determinazione dell'aliquota	7
Art. 12 Determinazione dell'imposta.....	7
Art. 13 Detrazione.....	8
Art. 14 Riserva a favore dello Stato	8
Art. 15 Esenzioni e riduzioni.....	8
Art. 16 Dichiarazione	9
Art. 17 Versamenti	9
Art. 18 Differimento dei termini, circostanze attenuanti ed esimenti, casi particolari	9
Art. 19 Rimborsi	10
Art. 20 Compensazioni.....	11
Art. 21 Funzionario responsabile.....	11
Art. 22 Accertamento ed adesione	12
Art. 23 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	12
Art. 24 Sanzioni ed interessi	12
Art. 25 Riscossione coattiva	13
Art. 26 Limiti minimi di versamento, accertamento e rimborso d'imposta	13
Art. 27 Contenzioso	13
Art. 28 Trattamento dei dati personali	14
Art. 29 Disposizioni transitorie e finali.....	14

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione nel Comune di Cologno al Serio dell'Imposta Municipale Propria (di seguito IMU), introdotta dall'art. 1 commi 739-783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. La nuova imposta locale sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i precedenti prelievi tributari IMU e TASI (già componenti della IUC, abolita con pari decorrenza ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 738 e segg. della Legge n. 160/2019.

Art. 2

Presupposto impositivo

3. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, con l'esclusione delle abitazioni principali, delle relative pertinenze e delle abitazioni assimilate alle principali di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Fanno eccezione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano soggette al tributo.

Art. 3

Soggetto attivo e soggetto passivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
2. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
3. Sono inoltre soggetti passivi:
 - a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - b) il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;
 - c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; nel caso in cui, a seguito della cessazione del contratto, il bene non venga restituito al locatore, quest'ultimo si considera comunque soggetto passivo a prescindere dalla materiale disponibilità dell'immobile.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento si intendono:
 - a) per **abitazione principale**, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono altresì considerate abitazioni principali le fattispecie di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Qualora invece i coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi

gli immobili a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

b) per **pertinenze dell'abitazione principale**, i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, e purché sussista il carattere di pertinenzialità descritto dall'art. 817 del Codice civile;

c) per **fabbricato**, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita.

Si considerano parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, ovvero l'opera priva di autonoma destinazione la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale, purché accatastata unitariamente.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per **area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Ai sensi dell'art. 1 comma 741 lett. a) della L. n. 160/2019, un'area fabbricabile può essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto se accatastata unitariamente allo stesso, ossia nel caso intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che annulli, in concreto e in modo stabile, il diritto edificatorio, non essendo sufficiente un mero collegamento materiale.

e) per **terreno agricolo**, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, ossia che non rientra nella definizione di area fabbricabile di cui alla lettera precedente.

Art. 5

Casi di assimilazione all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposizione tributaria:

a) **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero destinate agli studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

b) **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, purché adibiti ad abitazione principale;

c) **la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituendo tale provvedimento, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, diritto di abitazione in capo dal genitore affidatario;

d) **l'unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per il quale non sono richieste le condizioni della

dimora abituale e della residenza anagrafica; l'assimilazione di cui alla presente lettera non si applica nel caso di possesso di più unità immobiliari da parte dello stesso soggetto.

e) **un'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata** ¹.

2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze come individuate all'articolo 3, comma 1, lett. b).
3. Al fine dell'applicazione dei benefici di cui ai commi precedenti, il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione nei tempi e con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 6

Base imponibile per i fabbricati

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal comma 745 dell'art. 1 L. n. 160/2019, pari al:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 - b) per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
2. Le eventuali variazioni di rendita avvenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sui fabbricati, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori e, se precedente, dalla data di utilizzo.
3. Per gli immobili, privi di rendita, accatastati come unità collabente nella categoria catastale F/2, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, essendo questa parte integrante dell'immobile stesso ².

Art. 7

Base imponibile per le aree fabbricabili

1. Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

¹ art. 1 comma 741 lett. c) n. 6 L. n. 160/2019.

² art.1, comma 741 lett.a) L. n. 160/2019

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.p.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. In caso di fabbricato in corso di costruzione del quale è ultimata solo una parte, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta come fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per tali unità immobiliari si applicano i criteri stabiliti all'art. 6 del presente regolamento. Ai fini impositivi, la superficie dell'area fabbricabile è conseguentemente ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato. I medesimi criteri si applicano anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in autoliquidazione da parte dei contribuenti e di agevolare e limitare lo svolgimento dell'attività di accertamento, riducendo l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento per le aree edificabili ubicate nel proprio territorio.
5. Le indicazioni fornite nella suddetta deliberazione costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, da ritenersi orientativo ma non esaustivo. Pertanto l'individuazione del corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute costituisce in ogni caso obbligo del contribuente, il quale è comunque tenuto al versamento dell'imposta anche in mancanza di indicazione del valore da parte del Comune dell'area.
6. Nessun rimborso compete quindi al contribuente nel caso in cui l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello eventualmente individuato dal Comune ai sensi del comma 4.
7. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello individuato nella deliberazione di cui al precedente comma 4, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
8. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 4 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
9. Il contribuente è tenuto inoltre a presentare idonea dichiarazione IMU, nei termini e con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, al fine di comunicare al Comune il valore corretto considerato per il versamento del tributo.
10. La mancata o irregolare comunicazione al contribuente dell'intervenuta edificabilità dell'area di cui all'art. 31, comma 20 della L. n. 289/2000 può determinare ipotesi di non applicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. n. 212/2000, salvo che il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità.
11. In ogni caso, su richiesta scritta del contribuente da presentare all'Ufficio Tecnico in qualsiasi momento, il Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo. Il procedimento di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico si conclude nel termine di 30 giorni dalla richiesta con provvedimento espresso, il quale sarà contestualmente comunicato anche all'Ufficio Tributi al fine della corretta quantificazione dell'IMU per l'anno oggetto della richiesta di verifica. Qualora la richiesta sia stata presentata oltre il termine del versamento dell'acconto (16 giugno) di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il contribuente terrà conto dell'esito dell'istruttoria in sede di versamento del saldo.

Art. 8

Base imponibile per i terreni

1. Per i **terreni agricoli e per i terreni non coltivati**, purché non identificabili con quelli di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del presente Regolamento, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 9

Riduzione della base imponibile

1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento, anche con effetto sull'IMU di riserva erariale di cui all'art. 14 del presente Regolamento:
 - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e così come individuate all'art. 10 del presente Regolamento;
 - c) per **le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, purché:
 - c1) il contratto sia registrato;
 - c2) il comodante possieda solo l'abitazione concessa in comodato e che la stessa sia situata nel territorio del Comune, ovvero possieda anche una seconda abitazione che sia adibita a propria abitazione principale, con l'esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c3) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile oggetto del comodato.
2. Il comodante può beneficiare della riduzione della base imponibile anche in caso di decesso del comodatario, purché l'immobile rimanga l'abitazione del coniuge di quest'ultimo e vi siano figli minori ³.
3. Le riduzioni della base imponibile di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale le condizioni che le giustificano si sono venute a creare e quindi limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, purché siano adeguatamente comunicate all'Ufficio tributi con dichiarazione IMU presentata ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento. In assenza della presentazione della dichiarazione l'agevolazione non può essere riconosciuta.
4. Per i fabbricati inagibili e inabitabili di cui al precedente comma 1 lett. b), la riduzione decorre dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune dell'autocertificazione resa ai sensi del D.p.R. n. 445/2000, purché siano comunicate, con apposita dichiarazione IMU presentata ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.
5. I contribuenti devono altresì presentare apposita dichiarazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al presente articolo che giustificano il trattamento agevolato.

Art. 10

Fabbricati inagibili e inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, l'inagibilità e l'inabitabilità devono essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario e su sua richiesta.
2. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, allegando idonea documentazione comprovante lo stato di cui al primo comma. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, fatte salve le ulteriori conseguenze di cui all'art. 46 del DPR 445/2000.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o igienico-sanitario sopravvenuto. Sono quindi inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o della salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alla Legge 4 agosto 1978 n. 457 comma 1 lett. a) e b), bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia,

³ art. 1 comma 747 della L. n. 160/2019.

restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 4572 così come sostituito dall'art. 3 DPR. 6 giugno 2001 n. 380. Il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

4. Qualora il fabbricato sia costituito da una o più unità, anche con diversa destinazione d'uso e catastalmente autonome, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio, purchè le condizioni di inagibilità della singola unità immobiliare siano compatibili con la struttura complessiva del fabbricato.
5. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ed ai soli fini tributari, costituisce indice della situazione di inagibilità e inabitabilità la sussistenza congiunta delle seguenti caratteristiche:
 - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali, esemplificativamente, la vetustà delle costruzioni accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato.
6. Non è considerata condizione di inagibilità o inabilità la sola assenza degli allacciamenti alle reti elettrica, idrica e termica.

Art. 11

Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nei limiti minimi e massimi stabiliti dai commi 748-754 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
2. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità o, comunque entro le date previste dalle norme vigenti. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate alla data del 28 ottobre dello stesso anno sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto stabilito dal comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Art. 12

Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce, proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso nell'anno stesso.
2. Il mese è computato per intero nei confronti del soggetto per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso o della variazione si computa in capo all'acquirente e, qualora i giorni di possesso dell'acquirente risultino uguali a quelli di possesso del cedente, l'imposta del mese di trasferimento resta a carico del primo.
3. I medesimi criteri di cui al comma 2 si applicano anche in caso di altre variazioni che incidano sulla quantificazione dell'imposta.

Art. 13
Detrazione

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare accatastata in una delle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La medesima detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14
Riserva a favore dello Stato

1. È riservato a favore dello Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio e agli immobili accatastati nella categoria D10. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 15
Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma, gli immobili elencati al comma 759 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, ovvero:
 - a) **gli immobili posseduti dallo Stato**, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) **i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
 - c) **i fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) **i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) **i fabbricati di proprietà della Santa Sede** indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) **i fabbricati appartenenti agli Stati esteri** e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) **gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992**, che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività elencate nel medesimo comma.
2. Qualora gli immobili posseduti dagli enti non commerciali, di cui alla lett. g) della norma richiamata al comma 1 del presente articolo, siano destinati ad utilizzazione mista, vale a dire sia per attività non lucrative che per attività commerciali, l'esenzione si applica secondo i criteri stabiliti dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.
3. Alle **abitazioni locate a canone concordato** di cui all'art. 2 co. 3 della L. n. 431/1998 si applica un'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune con una **riduzione al 75%**.

Art. 16

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, anche congiunta in caso di più comproprietari, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo le modalità indicate al comma 769 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Gli enti non commerciali sono tenuti a presentare dichiarazione ogni anno, secondo le modalità prevista dal comma 770 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in quanto per tali soggetti la dichiarazione non ha effetto anche per gli anni successivi.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI con riferimento alle annualità precedenti al 2020, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

Art. 17

Versamenti

1. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, con la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione quanto dovuto per l'intero anno entro il 16 giugno.
2. L'importo da versare nella prima rata è calcolato in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, con eventuale conguaglio rispetto alla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta a norma del comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Gli enti non commerciali che destinano gli immobili posseduti ad attività mista, e quindi in parte non esenti ai sensi dell'art. 15 comma 2 del presente Regolamento, effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili nonché attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, attivata dal Comune.

Art. 18

Differimento dei termini, circostanze attenuanti ed esimenti, casi particolari ⁴

1. Con specifica deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti, per la sola quota dovuta in favore del Comune, qualora si verifichino **gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o altri gravi eventi di natura straordinaria**.
2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, riferita ai fabbricati del gruppo "D".
3. Nel caso di **impossibilità temporanea ad adempiere** entro le scadenze fissate a causa di **gravi, comprovate ed oggettive condizioni impeditive**, quali **prolungato ricovero ospedaliero o decesso** del soggetto passivo nel mese antecedente le scadenze di legge per l'acconto ed il saldo dell'imposta, il versamento potrà essere eseguito, rispettivamente, entro il 16 settembre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. In tali circostanze, il soggetto passivo, ovvero un suo erede, deve comunicare tempestivamente al Servizio Tributi dell'Ente l'impossibilità sopravvenuta, fornendo prova oggettiva della necessità di posticipare il

⁴ art. 1 c. 777 lett. b) e art. 775 della L. n. 160/2019.

versamento rispetto alle scadenze ordinarie, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale, le percentuali di possesso e i riferimenti catastali degli immobili per i quali il versamento è effettuato tardivamente.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i **versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso**, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
6. In caso di versamento a nome del soggetto passivo defunto, gli eredi devono dare tempestiva comunicazione a Servizio Tributi dell'Ente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento.
7. Si considerano regolari i **versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri**, purché sia stata presentata tempestivamente apposita dichiarazione o comunicazione congiunta e che la somma versata coincida con la totalità dell'imposta relativa all'immobile in comproprietà.
8. La comunicazione del versamento congiunto deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale il versamento è stato effettuato.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i **versamenti effettuati erroneamente nei confronti di Comuni non competenti e i versamenti correttamente eseguiti a favore del Comune ma erroneamente accreditati ad altro ente locale**, purché effettuati entro i termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
10. Al fine del comma 9, il contribuente è tenuto a presentare tempestiva dichiarazione o comunicazione al Servizio Tributi dell'Ente, contenente:
 - a) il riferimento del Comune non competente che ha ricevuto per errore il versamento, anche attraverso l'indicazione del codice catastale del Comune stesso ovvero i riferimenti dell'Ufficio del Comune non competente già contattato dal contribuente, al fine della restituzione dell'importo al Comune;
 - b) i dati necessari ad individuare il versamento, ossia i codici tributo utilizzati, l'importo e la data del versamento;
 - c) il codice fiscale del soggetto passivo.
5. Il **ritardo del versamento per le circostanze esimenti individuate al comma 3** dal presente articolo **non configura ipotesi sanzionabile ai sensi dell'art. 23** del presente Regolamento, purché il contribuente o suo erede ne diano tempestiva comunicazione al Comune secondo quanto previsto nel successivo comma 4 ed il versamento tardivo sia correttamente quantificato ⁵.

Art. 19

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a mezzo presentazione di istanza scritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso;
 - c) l'elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d'imposta, qualora il rimborso riguardi più anni;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto la compensazione delle somme versate in eccedenza.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 23 comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

⁵ art. 1 comma 775 della L. n. 160//2019

Art. 20
Compensazioni

1. Il contribuente può chiedere la compensazione dell'imposta versata e non dovuta o versata in eccedenza con quanto dovuto a titolo di IMU a seguito di attività di accertamento svolta dall'Ente esclusivamente per pari imposta, entro il medesimo termine decadenziale previsto al precedente art. 19, comma 1 del presente Regolamento.
2. L'accoglimento della richiesta di compensazione sarà formalizzato e comunicato al contribuente con provvedimento assunto dal Responsabile del Tributo, a seguito di istruttoria positivamente conclusa a cura del Servizio Tributi dell'Ente.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del versamento del tributo accertatogli che intende compensare, apposita istanza contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) credito di imposta maturato, giustificato e documentato;
 - c) entità del dovuto per IMU accertata, sanzioni ed interessi, al lordo della compensazione, quale risultate da avviso/i di accertamento notificatigli;
 - d) qualora si tratti di più' eccedenze di versamento: esposizione analitica delle stesse, distinte per anno d'imposta;
 - e) la dichiarazione di non avere richiesto il rimborso della/delle quote d'imposta versate in eccedenza.
3. Resta fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale versata in eccedenza e quota comunale dell'IMU.
4. Rimane altresì impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
5. Nel caso in cui il valore del/dei versamenti d'imposta in eccedenza sia/siano maggiori del dovuto per IMU, sanzioni ed interessi oggetto di accertamento, la differenza non compensata sarà oggetto di rimborso, con le modalità previste all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 21
Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale afferente l'imposta, ivi inclusa la sottoscrizione di ogni provvedimento inerente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.
2. Resta ferma la facoltà dell'Ente di affido della rappresentanza in giudizio nel contenzioso tributario a legale esterno all'Ente medesimo, qualora esigenze e/o valutazioni gestionali lo richiedano.
3. Con apposita delibera di Giunta Comunale, il Funzionario responsabile del tributo può essere altresì nominato Funzionario responsabile della riscossione cui sono attribuiti i poteri e le funzioni i cui all'art. 1 comma 793 della L. n. 160/2019.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile è titolato ad esplicitare, per il tramite della struttura gestionale dell'Ente al medesimo assegnata, ogni attività necessaria al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine, il medesimo avrà facoltà di disporre:
 - a) l'invio di questionari al contribuente;
 - b) la richiesta di dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali;
 - c) l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per tali operazioni il Comune potrà avvalersi di soggetti accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, se nominati, di proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite

convenzioni, i quali saranno appositamente autorizzati e dovranno esibire apposito documento di riconoscimento.

d) l'utilizzo di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

Art. 22

Accertamento ed adesione

1. L'attività di controllo ed accertamento dell'imposta è effettuata secondo le modalità e le previsioni disciplinate dall'art.1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019 e dall'art. 1, commi 161-162 della L. n. 296/2006 e smi.
2. L'attività di accertamento del tributo, effettuata nei termini previsti dalla normativa vigente, è svolta dall'Ente, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi, ove ritenuto necessario e funzionale all'attività stessa.
3. I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Comune esercita le attività di accertamento e riscossione anche riferitamente alla quota IMU riservata allo Stato per i fabbricati di categoria D, di cui all'art. 14 del presente Regolamento. Spettano all'ente locale le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tale fattispecie di attività di controllo a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
6. Ai fini deflattivi del contenzioso, il Comune, con regolamento ad hoc, disciplina l'istituto dell' "accertamento con adesione", sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 23

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica o finanziaria del medesimo, la rateizzazione del pagamento di quanto dovuto a seguito di notifica di avvisi di accertamento.
2. Le modalità per la richiesta di dilazione, i valori minimi rateizzabili, la durata massima del piano di rateizzazione, le garanzie richieste e le ulteriori condizioni operative sono individuate dall'art. 15 del vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.

Art. 24

Sanzioni ed interessi

3. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21 comma 4 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento generale delle Entrate comunali. La maggiorazione attualmente vigente potrà essere oggetto di modifica con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 165 della L. 296/2006 e s.m.i.
10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25

Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 22 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
2. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Art. 26

Limiti minimi di versamento, accertamento e rimborso d'imposta

1. Non si fa luogo al **versamento dell'imposta in autoliquidazione**, di cui all'art. 17 del presente Regolamento, qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo anche della quota IMU riservata allo stato per i fabbricati D, sia pari o inferiore ad **€ 12,00**.
2. Se l'importo dovuto supera il limite di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.
3. Non si dà luogo all'emissione del **provvedimento di accertamento**, qualora l'ammontare dell'imposta dovuta, escluse sanzioni amministrative ed interessi, sia pari od inferiore ad **€ 12,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Il limite di cui al comma 3 si applica anche riferitamente all'emissione di provvedimenti di accertamento che comportino esclusivamente l'irrogazione delle sanzioni di legge.
6. Non dà luogo a **rimborsi e compensazioni** qualora l'imposta da rimborsare o compensare, esclusi gli interessi di cui al precedente art. 23, sia d'importo pari od inferiore ad **€ 12,00**.

Art. 27

Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso e/o compensazione, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.

Art. 28

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 29

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 con riferimento a tutti i rapporti tributari sorti nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Il Regolamento IMU approvato con DCC n. 32 del 23.07.2014 continua ad essere applicato in relazione ai rapporti tributari afferenti le annualità precedenti al 1° gennaio 2020.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regolamentari vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la nuova normativa sovraordinata.

□□□□□□□□